



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 31 Maggio 2019

AGEVOLAZIONI

Amministratore escluso dal regime forfettario
di Sandro Cerato

IVA

Vendita delle pertinenze immobiliari: regime Iva
di Cristoforo Florio

ENTI NON COMMERCIALI

Ancora sugli statuti degli enti del terzo settore: l'ammissione dei nuovi soci
di Guido Martinelli, Marilisa Rogolino

IVA

Trattamento Iva dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
di Alessandro Bonuzzi

LAVORO E PREVIDENZA

Imprenditori agricoli: inquadramento Inps e vendita al dettaglio
di Luigi Scappini

RASSEGNA RIVISTE

Brexit: come cambia lo scenario doganale in caso di "no deal"
di Elena Fraternali

AGEVOLAZIONI

Amministratore escluso dal regime forfettario

di Sandro Cerato

L'attività di amministratore in una società a responsabilità limitata svolta in regime di lavoro autonomo da parte del socio che la controlla costituisce causa di esclusione se riconducibile a quella svolta dalla società controllata, sia pure in presenza di codici Ateco rientranti in differenti sezioni della tabella Ateco.

È quanto emerge dalla [risposta n. 169](#) pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia in relazione ad un'istanza di interpello presentata da un contribuente che svolge l'**attività di architetto** e che nel contempo detiene delle **quote di partecipazione di controllo in due società a responsabilità limitata** esercenti **attività di gestione immobiliare**.

Oltre alla partecipazione in società, **il contribuente è altresì amministratore unico di entrambe le società controllate**, percependo per tale carica un **compenso di lavoro autonomo** (fattura tramite la partita Iva) che costituisce la **componente prevalente del suo fatturato**.

In presenza di tali condizioni, il contribuente chiede di poter applicare il **regime forfettario** a partire dal periodo d'imposta 2019.

In merito alla **causa di esclusione legata al controllo della società** ([articolo 1, comma 57, lett. d, L. 190/2014](#)), l'Agenzia ricorda che, in base ai chiarimenti forniti con la precedente **circolare 9/E/2019**, affinché la stessa operi è necessario **verificare la compresenza del controllo** (diretto o indiretto) della società e **l'esercizio da parte della società controllata di un'attività riconducibile a quella svolta in regime forfettario**.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il contribuente detiene direttamente una **quota di minoranza delle due società**, ma la restante parte è **detenuta da familiari** di cui all'[articolo 5, comma 5, Tuir](#), ragion per cui si intende **integrato il requisito del controllo**, dovendosi "sommare" anche i voti spettanti tramite i predetti soggetti.

Per quanto riguarda la seconda condizione, **le società controllate svolgono attività ricadenti in differenti sezioni Ateco** rispetto a quella dell'attività esercitata in forma individuale, ragion per cui **non dovrebbe sussistere la causa di esclusione in commento**.

Tuttavia, nella risposta l'Agenzia delle entrate ritiene che **l'incarico di amministratore delle due società controllate**, da cui proviene la **prevalenza dei compensi** del contribuente, determina **"una diretta "riconducibilità" dell'attività effettivamente svolta dalle srl controllate a quella di amministratore delle stesse"**.

Ragion per cui, conclude l'Agenzia, si rileva il ricorrere della seconda delle due condizioni indicate (la riconducibilità delle due attività esercitate) con **conseguente fuoriuscita dal regime forfettario a partire dal periodo d'imposta successivo** (2020 nel caso di specie).

La conclusione cui perviene l'Agenzia si ritiene non corretta e non coerente con quanto precisato nella precedente [circolare n. 9/E/2019](#), in cui è stato precisato che la "riconducibilità" richiede la presenza contemporanea di due condizioni:

- classificazione delle due attività **nella stessa sezione Ateco**,
- ed **effettuazione**, da parte del contribuente in regime forfettario, di cessioni di beni o di prestazioni di **servizi tassabili con imposta sostitutiva nei confronti della società controllata e deduzione del costo** da parte di quest'ultima.

A nulla rileva, ai fini della causa di esclusione in esame, la circostanza che il contribuente rivesta la qualifica di amministratore della società e che da tale attività percepisca un (prevalente) compenso tassabile con il regime forfettario (in quanto attratto alla sfera del lavoro autonomo).

Tale aspetto, semmai, può integrare la causa di esclusione di cui alla **lett. d-bis** (svolgimento dell'attività in via prevalente nei confronti del datore di lavoro), ma che nel caso di specie non si realizza **mancando la percezione di un reddito assimilato al lavoro dipendente** (il compenso amministratore costituisce infatti un **compenso di lavoro autonomo**).

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Vendita delle pertinenze immobiliari: regime Iva

di Cristoforo Florio

L'[ordinanza della Corte di Cassazione n. 1129 del 17.01.2019](#) fornisce lo spunto per ripercorrere gli elementi essenziali del **regime Iva** applicabile alle **vendite delle pertinenze immobiliari**, chiarendo che l'acquisto di un box auto **in data successiva a quella dell'immobile a cui è legato** non preclude l'**applicazione dell'aliquota agevolata al 10%**.

Più specificamente, il caso affrontato dai Supremi Giudici riguardava l'applicabilità dell'Iva agevolata ad una serie di **atti di vendita di garages** posti in essere dalla medesima società costruttrice degli stessi.

In particolare, la citata società alienava i suddetti immobili quali **pertinenze di appartamenti venduti in anni precedenti** come “seconde case”, applicando a tali cessioni l'**aliquota Iva del 10%**.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate **contestava al contribuente** l'applicazione dell'[articolo 16 D.P.R. 633/1972](#) (aliquota Iva), del [n. 127 undecies della tabella A, parte III, D.P.R. 633/1972](#) (**aliquota agevolata Iva** al 10% per le “seconde case” non di lusso) e della [nota 2 bis, articolo 1, parte I, Tariffa, D.P.R. 131/1986](#) (c.d. “**agevolazione prima casa**”).

L'Amministrazione finanziaria riteneva, infatti, che – al fine di applicare l'**aliquota Iva al 10%** alle vendite separate di autorimesse rispetto alle unità principali – **non era sufficiente che i menzionati box fossero stati dichiarati come “pertinenze” in sede di atto notarile** ma occorreva, invece, **la contestualità delle cessioni**.

Nel caso di specie, invece, la cessione delle pertinenze era avvenuta **separatamente e in un momento successivo** rispetto alla cessione degli immobili principali.

Tuttavia, dopo il primo e il secondo grado di giudizio che avevano avuto esito favorevole per la società venditrice dei box auto, l'ordinanza in commento respingeva le doglianze dell'Agenzia delle Entrate, **condannandola al pagamento delle spese di lite** e confermando l'esito dei giudizi di merito.

Ma vediamo qual è la **normativa** sul punto e la **prassi** amministrativa che si è pronunciata in merito.

Sotto il **profilo civilistico**, ai sensi dell'[articolo 817 cod. civ.](#), sono pertinenze “*(...) le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa (...)*”; inoltre e sempre a

mente della citata norma di legge, “(...) **la destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (...)**”.

Come recentemente chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate (v. [risposta n. 83 del 22.11.2018](#)), il vincolo pertinenziale, così come definito dalla norma civilistica citata, richiede la **sussistenza di due elementi**:

- **presupposto oggettivo**, che consiste nella **destinazione durevole e funzionale a servizio o ad ornamento intercorrente tra un bene e un altro** (bene principale) per il migliore uso di quest'ultimo;
- **presupposto soggettivo**, che si traduce nella volontà, manifestata dal titolare del bene principale o da chi ne abbia sul medesimo un diritto reale, di porre la pertinenza in un **rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale**. [circolare AdE 38 /E/2005](#), par. 7).

È inoltre richiesto che il **vincolo di pertinenzialità** sia **evidenziato nell'atto di cessione** ([circolare AdE 10/E/2010](#)).

Inoltre e sempre sul piano civilistico, in base al successivo [articolo 818 cod. civ.](#), “(...) **gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze**, se non è diversamente disposto (...)” e “(...) **le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (...)**”.

In ambito tributario, l'assimilazione del regime giuridico della pertinenza con il bene principale è **prevista nell'ambito dell'imposta di registro**: l'[articolo 21, comma 3, D.P.R. 131/1986](#) (c.d. “**Testo Unico dell'imposta di registro**”), stabilisce – infatti – che “(...) **le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio o ornamento sono destinate (...)**” (sul punto v. anche quanto chiarito dalla [circolare AdE 38 /E/2005](#)).

Nel mondo Iva, invece, **non esiste una specifica disposizione** come nell'ambito dell'**imposta di registro** o, almeno, non che si riferisca così precisamente alle “pertinenze”; tant’è che, **in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui D.L. 223/2006** (con il quale era stata riformata integralmente la **disciplina dell'Iva nel settore immobiliare**), erano sorti non pochi **dubbi** circa il **regime Iva applicabile alle cessioni di tali “accessori”**.

A ben vedere, tuttavia, la **norma di riferimento** c’è e può individuarsi nell'[articolo 12 D.P.R. 633/1972](#) che dispone – come **regola generale** – che “(...) **le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni (...), effettuati direttamente dal cedente (...), non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale (...)**”.

A seguito delle novità di cui **D.L. 223/2006** l'Agenzia delle Entrate emanò la [circolare 12/E/2007](#), con la quale fu chiarito che la **sussistenza del nesso pertinenziale** “(...) consente di estendere alla pertinenza l'applicazione della **medesima disciplina dettata per la tipologia del fabbricato principale**, sia nell'ipotesi in cui questo e la pertinenza siano oggetto del medesimo atto

di cessione sia nell'ipotesi in cui i due beni siano ceduti con atti separati (...)" fermo restando che tale qualificazione della pertinenza non fa venire meno l'autonoma rilevanza fiscale dell'operazione avente ad oggetto la pertinenza, rispetto alla quale, pertanto, devono essere verificati i **presupposti oggettivi e soggettivi** che determinato il trattamento fiscale in concreto applicabile alla operazione.

Ad esempio, il trattamento applicabile alla cessione – **da parte del costruttore** – di un box destinato a pertinenza di un immobile abitativo è determinato in base alla disciplina dettata per i **fabbricati appartenenti alla categoria catastale A** (esclusa A10), ma l'operazione risulterà in concreto rientrante nel **regime di esenzione Iva se la cessione del box è posta in essere oltre cinque anni dalla ultimazione della costruzione** e il costruttore **non opti per l'applicazione dell'Iva**, a prescindere dal trattamento Iva del bene principale che, sempre esemplificando, potrebbe essere stato ceduto precedentemente in regime di **imponibilità Iva per obbligo**, in quanto **abitazione ristrutturata e venduta** entro i cinque anni dall'ultimazione dell'intervento edilizio.

Va detto che, già in passato, il Ministero delle Finanze – con [circolare 1/1994](#) – aveva avuto modo di chiarire, nel commentare la **disciplina Iva in tema di agevolazione "prima casa"**, che “*(...) qualora oggetto del contratto sia l'acquisto di un box, purché costituisca pertinenza della abitazione, il trasferimento può ritenersi compreso nella norma agevolativa, sia che abbia luogo con lo stesso atto di acquisto della abitazione, sia che avvenga mediante successivo atto separato (...)"*”.

Tuttavia, con la successiva [circolare 19/E/2001](#), era stato chiarito – sempre nel commentare l'agevolazione “prima casa” – che “*(...) l'aliquota Iva prevista per la cessione del bene principale è comunque applicabile alla pertinenza se i due immobili sono acquistati con il medesimo atto (...)"*” ma se i due beni vengono acquistati con **atto separato** “*(...) l'aliquota prevista per l'immobile abitativo si applica alla sola pertinenza posta al servizio della "prima casa" nelle ipotesi sopra indicate, mentre negli altri casi la costituzione del vincolo pertinenziale resta del tutto ininfluente per la determinazione dell'imposta (...)"*”.

Sul punto il **Notariato**, con lo **Studio n. 144-2007/T**, aveva evidenziato che qualche ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate considerava “**pertinenza**”, nell'acquisto degli immobili abitativi, una sola cantina ed un solo box, **escludendo per il secondo box il rapporto pertinenziale**.

Ma questa era una **errata e distorta lettura della circolare 12/E/2007** che, nel ricordare l'applicabilità dei benefici “prima casa”, parlava di “**una sola pertinenza per ciascuna categoria**” riferendosi evidentemente allo specifico limite espressamente previsto dalla normativa “prima casa”, “*(...) ma si tratta di normative diverse ed indipendenti; quindi, diversamente dalla normativa "prima casa", nessuna limitazione di numero e di tipologia catastale è applicabile alla tassazione in esame (...)"*”.

Conclusivamente, **non vi sono norme nell'Iva che impediscono di trattare la pertinenza con la stessa qualificazione fiscale del bene principale**, pur con le limitazioni sopra illustrate e

precise dalla [circolare 12/E/2007](#).

Inoltre, non ci sono disposizioni nell'ambito del **D.P.R. 633/1972** che richiedono, ai fini della **pertinenzialità Iva**, la **contestualità temporale** della **cessione del bene principale e della/e sua/e pertinenza/e**.

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Ancora sugli statuti degli enti del terzo settore: l'ammissione dei nuovi soci

di Guido Martinelli, Marilisa Rogolino

La rubrica dell'[articolo 23](#) del codice del terzo settore, con la sua indicazione del “**carattere aperto**” delle associazioni, introduce il principio in forza del quale **non potranno esserci enti associativi nel terzo settore che non consentano in modo assoluto l'ammissione di nuovi associati**.

Tale concetto appare ribadito all'[articolo 35](#), in tema di **associazioni di promozione sociale** laddove viene previsto il **divieto di introdurre**: “*discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati*”

Ma questo condivisibile **principio della porta aperta** come si concilia con la previsione dell'[articolo 21](#) che prevede in statuto l'obbligo di inserire “*i requisiti per l'ammissione dei nuovi associati*”?

Già la recente **circolare** del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti dello scorso mese di aprile (“*Per unanime posizione dottrinale, il principio della “porta aperta”, non può tradursi in un vero e proprio diritto soggettivo in capo al terzo che intenda aderire alla compagine e alla vita associativa, ma solo di un interesse legittimo all'osservanza delle norme sostanziali e procedurali di ammissione statutariamente previste*”) aveva confermato che **il principio della porta aperta non deve necessariamente tradursi nella impossibilità di introdurre filtri all'ingresso di nuovi associati**.

Come ha correttamente indicato il Prof. Sepio: “*proprio sul carattere non discriminatorio si gioca la partita dovendosi valutare attentamente se i requisiti individuati pongano o meno una ingiustificata restrizione all'accesso*”.

Torna a tal fine di attualità la **posizione dei minorenni all'interno del vincolo associativo**.

La domanda non è se il **minore** possa essere ammesso tra gli associati o se possa giovarsi del “sistema a porta aperta” di cui all'[articolo 23 cts](#).

È eloquente più di mille risposte il **diritto interno e soprnazionale**.

È significativo, infatti, l'**articolo 15 della Convenzione internazionale sui Diritti del Fanciullo**, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia

con **L. 176/1991**, il quale richiama i **diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente**, nonché l'**articolo 12 sulla libertà di opinione** da prendere in considerazione *tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità*.

La **Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000** riproduce il **principio di libertà di espressione del minore**. Il minore ed il maggiore di età sono egualmente **titolari di diritti civili**.

Il minore, quale individuo dotato di capacità giuridica, è titolare del diritto di associazione esercitabile secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale (cfr. articolo 12 Convenzione internazionale Diritti del Fanciullo).

La questione è se **il diritto del minore possa subire i limiti correlati alla tutela del preminente interesse di corretto, equilibrato sviluppo psico fisico del minore** e sulla espressione della soggettività di diritto ovvero sull'esercizio di ogni diritto inerente alla condizione di associato.

Il rispetto delle libertà costituzionali del minore esige che non vengano previsti limiti all'ammissione; ma se l'ingresso non può essere precluso al minore *non va esclusa la considerazione dell'età dell'associando quale elemento di riferimento per valutare l'opportunità o la necessità dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale fino alla autorizzazione da parte del giudice tutelare*.

Si considerino particolari tipologie di **attività associative incentrate sulla preparazione** e pratiche che presuppongano il **completamento del ciclo educativo e formativo** e che in ipotesi possano creare **disordini emotivi** devianti dal progetto di crescita del minore e dall'obiettivo di perseguitamento del suo interesse.

Esigenze di protezione del minore, di attenzione alla sua personalità ed al corrispondente grado di maturità impongono il **vaglio tutorio** a garanzia del rispetto delle **inclinazioni del minore nell'esercizio delle libertà costituzionali**.

Non si dimentichi che anche gli **interessi non patrimoniali del minore** sono suscettibili di subire un pregiudizio.

L'ente può condizionare l'ammissione stabilendone i requisiti, le condizioni e fissando la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguitate e l'attività di interesse generale svolta.

Analogamente, la predeterminazione può riguardare **indici categoriali** qualora si tratti di **associazione di categoria**, senza ragionevolmente rischiare l'azione antidiscriminatoria; deve riferirsi a particolari requisiti per i **componenti dell'organo di controllo ex articolo 30 c.t.s.**, i cui componenti devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche ([articolo 2397 cod. civ.](#)), ma questi sono *argomenti extra ordinem*.

La discussione si sposta sull'**esercizio del diritto di associarsi da parte del minore**.

Esso esercizio principia con la **domanda di ingresso**.

È atto negoziale la **dichiarazione di volontà di associarsi** a cui l'ordinamento giuridico ricollega **effetti conformi al risultato voluto**; è atto di **ordinaria amministrazione** che però deve essere compiuto, in presenza di minorenni, **congiuntamente dai genitori** (cfr. [articolo 320, comma 1, cod. civ.](#)) essendo collegato a **scelte educative da assumere di comune accordo** sulla scorta di una valutazione congiunta delle inclinazioni e delle potenzialità del minore; a fortiori è necessaria l'**autorizzazione dal giudice tutelare** ex [articolo 322 cod. civ.](#) qualora dalla decisione da assumere possano derivare **effetti pregiudizievoli, patrimoniali e non, al minore**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI
SECONDO IL CODICE DEL TERZO SETTORE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Trattamento Iva dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale

di Alessandro Bonuzzi

L'**indennità** per la perdita dell'**avviamento commerciale** (c.d. "buonuscita") costituisce una forma di **compensazione** per il conduttore che **rilascia** l'immobile alla fine della locazione, perdendo uno degli **elementi essenziali** che stanno alla base del **valore della propria attività**.

L'indennità è quantificata in funzione dell'ultimo canone corrisposto dal conduttore uscente. Più precisamente, per le **locazioni di immobili commerciali**, l'indennità è pari a **18 mensilità dell'ultimo canone** (21 mensilità per gli alberghi).

Ai sensi della **L. 392/1978**, i **presupposti** per la corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento sono legati:

- alla **natura** dell'immobile locato, il quale deve essere adibito ad attività industriali, commerciali, artigianali o turistiche che **comportino contatti diretti** con utenti o consumatori;
- alle **modalità di cessazione** del rapporto tra proprietario e conduttore, atteso che l'indennità risulta, spettante qualora la **disdetta sia esercitata dal locatore**;
- all'effettivo **rilascio** dell'immobile.

Sul **trattamento Iva** dell'indennità di avviamento commerciale si è espressa l'**Aidc** con la **norma di comportamento n. 190/2014**.

A parere dell'Associazione, siccome la somma che il locatore deve corrispondere al conduttore al termine della locazione assume la natura di **ristoro compensativo**, essa è qualificabile come **indennizzo** dovuto "automaticamente" per la **cessazione del vincolo giuridico**.

In quanto **priva di controprestazione**, quindi **carente del presupposto oggettivo**, l'operazione **non è rilevante ai fini Iva**.

L'indennità può assumere invece **rilevanza** agli effetti dell'imposta allorquando derivi da una **negoziazione** fra le parti. In tal caso, infatti, si verifica il **sinallagma** poiché la somma rappresenta il **corrispettivo** di un'**obbligazione assunta** dalla controparte, ossia dal **conduttore**.

Secondo l'Aidc, in tali ipotesi, all'indennità va applicato lo **stesso regime Iva** (esenzione o imponibilità) che ha trovato applicazione per i **canoni di locazione**.

Siffatta interpretazione trae ispirazione dalla **sentenza della Corte di Giustizia Lubbock Fine & C. causa 63/92 del 15 dicembre 1993**, tesa a evitare l'emersione di **distorsioni** nell'applicazione dell'imposta.

Tantoché, se il **locatore** è un **privato consumatore**, essendo rimasta la **locazione esclusa** da Iva per **mancanza del presupposto soggettivo**, anche l'indennità deve seguire il **medesimo trattamento non** dovendo essere **gravata** dell'imposta.

Va chiarito che la norma di comportamento in esame si pone in **aperto contrasto** con la [**risoluzione AdE 73/E/2005**](#), secondo cui, siccome:

- l'[**articolo 15 D.P.R. 633/1972**](#) prevede l'esclusione da Iva solo nel caso di un **risarcimento in senso proprio**, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali;
- non è comunque affatto da escludere che anche un risarcimento in senso proprio possa sottendere un'operazione di **cessione di beni o prestazione di servizi**;
- il fatto che l'indennità di avviamento commerciale affondi le sue radici in una ben precisa disposizione di legge che pone un **obbligo** a carico del locatore e non in un accordo di natura contrattuale, non esclude la possibilità di ricondurre l'evento **sotto il raggio d'azione dell'Iva**;
- la situazione che si verifica tra le parti, sia pure per disposizione di legge, appare riconducibile ad un vero e proprio **rapporto sinallagmatico**, in cui oggetto dello scambio è di fatto quell'incremento di valore che il conduttore, riconsegnando il bene, rimette nella disponibilità del proprietario;

*“deve ritenersi che l'indennità ..., qualora corrisposta in seguito alla **naturale cessazione della locazione**, costituisca il **corrispettivo di un'obbligazione** che ..., ai fini dell'Iva, deve essere considerata alla stregua di una **prestazione di servizi** ex articolo 3 comma 1 del D.P.R. 633 del 1972, **imponibile** in presenza del requisito soggettivo”.*

Diversamente, l'andamento della **giurisprudenza** è in linea con il pensiero dell'Aidc, ritenendo da sempre la **“buonuscita”** un'operazione **non rilevante** ai fini dell'Iva.

Si richiama al riguardo la [**sentenza della Corte di Cassazione n. 13345/2006**](#), la [**sentenza della Corte di Cassazione n. 8559/2012**](#) e la [**sentenza CTR Toscana 1889/25/16 del 28 febbraio 2016**](#).

Alla luce della posizione assunta dai giudici nonché dalla dottrina, è auspicabile un **ripensamento** sulla questione da parte dell'Agenzia delle entrate, atteso che il suo indirizzo pare oramai **“temerario”**.

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

LAVORO E PREVIDENZA

Imprenditori agricoli: inquadramento Inps e vendita al dettaglio

di Luigi Scappini

L'**Inps** con la [circolare n. 76 del 22 maggio 2019](#), ha precisato che le **novità** introdotte in tema di **vendita diretta** da parte degli **imprenditori agricoli non incidono** sul corretto **inquadramento previdenziale**.

L'Istituto ha confermato che le aziende che svolgono, parallelamente all'**attività agricola principale** quella di **vendita al dettaglio di prodotti aziendali e non, continuano** a essere assoggettate alla **contribuzione agricola unificata**.

Tale possibilità di procedere a un'attività che ha le caratteristiche della **commercialità**, ma che per finzione giuridica viene considerata quale **connessa** a quella **agricola**, è stata introdotta con la **riforma del 2001**, e più precisamente a mezzo dell'[articolo 4 D.Lgs. 228/2001](#), con cui è stata data la **possibilità** all'imprenditore agricolo di presentarsi **direttamente sul mercato**, potendo procedere alla **vendita**, esclusivamente **al dettaglio**, dei propri prodotti derogando alle **ordinare regole amministrative del commercio** e operando in zona agricola.

Tale possibilità deve essere letta in stretta **connessione** con la possibilità concessa all'imprenditore agricolo di procedere a una **lavorazione** della propria **materia prima** che deve trovare il logico e naturale sbocco nella **valorizzazione e commercializzazione** dei **prodotti** ottenuti che rimangono agricoli.

Nel tempo, l'[articolo 4 D.Lgs. 228/2001](#) ha subito alcune **modifiche**, da ultimo con la **Legge di Bilancio 2019**.

Ed è su tale novità che l'**Inps** ha ritenuto di intervenire per precisare che **la modifica apportata non comporta un differente inquadramento ai fini previdenziali**.

Il chiarimento si è ritenuto necessario in quanto la novità apportata con l'[articolo 1, comma 700, L. 145/2018](#), in vigore dal 1° gennaio di quest'anno, rispetto alle modifiche precedenti ha un **impatto significativo** che, a parere di chi scrive, necessita ancora di chiarimenti.

Il **perimetro** entro il quale l'imprenditore agricolo adesso può operare si è, infatti, ulteriormente **allargato**.

Già con l'introduzione dell'[articolo 4 D.Lgs. 228/2001](#) si era assistito a un'importante novità, consistente nella possibilità di procedere alla commercializzazione **non solo** dei **propri prodotti** ma **anche**, come previsto dal **comma 5**, di **prodotti** ottenuti dalle **attività di**

manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli propri, nonché di prodotti agricoli acquistati da soggetti terzi e appartenenti allo stesso settore merceologico, il tutto fermo restando il rispetto del principio cardine della prevalenza (cfr. [risoluzioni Mise n. 81039/2016 e n. 169670/2017](#)).

L'articolo 4, tuttavia, limitava la **possibilità di cedere prodotti attinenti al proprio settore merceologico**; per fare un esempio, fermo restando la possibilità per un allevatore di maiali di vendere nel proprio punto aziendale dedicato non solo salami, ma anche vino, le regole derogatorie si possono (potevano) applicare solo per i **prodotti strettamente attinenti all'attività svolta**.

Tale quadro viene modificato dall'[articolo 1, comma 700, L. 145/2018](#), il quale, introducendo il **comma 1-bis** nell'**articolo 4**, amplia ulteriormente lo **spazio di manovra degli imprenditori agricoli** che adesso “*possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli*”.

Quindi, da adesso il **produttore agricolo** può effettuare una **vendita**, sempre al **dettaglio**, in zona agricola anche di **prodotti** che, pur essendo anch'essi **agricoli**, **esulano** dal **proprio comparto merceologico**.

Ecco che allora, ad esempio, si potranno sviluppare sempre più le cd. **agrimacellerie** dove, oltre alla carne, si potranno acquistare formaggi, vino e quant'altro.

Da qui l'**intervento dell'Inps** poiché appare sempre più evidente come il nostro agricoltore assomigli sempre più, nel momento in cui attiva la **possibilità concessa dal comma 700**, a un vero e proprio **commerciale**.

A dire il vero, per poter azionare l'[articolo 4 D.Lgs. 228/2001](#), bisogna sempre essere **imprenditori agricoli** con conseguente assoggettamento, ai **fini previdenziali**, a **contribuzione agricola unificata**, come del resto **confermato** nella **circolare 76/2019**.

Con l'occasione l'Istituto ha precisato le **modalità di compilazione** della **D.A.** (Denuncia Aziendale), soprattutto per quanto riguarda il campo relativo al fabbisogno aziendale.

Nel **quadro E** dovranno essere indicate le giornate lavorative necessarie per l'attività principale (**coltivazione e allevamento**), mentre quelle inerenti la **vendita al dettaglio** vanno indicate nel campo “**NOTE**” del modello.

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RASSEGNA RIVISTE

Brexit: come cambia lo scenario doganale in caso di “no deal”

di Elena Fraternali

Articolo tratto da “Iva in pratica n. 41/2019”

Ancora lontano da una definizione sembra essere il processo di recesso dall’Unione Europea attivato dal Regno Unito a marzo 2017. In questo intricato scenario, in cui non è agevole prevedere i prossimi passi, occorre sensibilizzare la comunità imprenditoriale dell’Unione Europea al fine di consentire agli operatori di non trovarsi impreparati davanti all’ipotesi, non auspicabile, di un *no deal*. Diventa fondamentale, dunque, fare chiarezza sulle modifiche normative che interesseranno tutti i campi del diritto unionale e, in particolare, il settore doganale e delle imposte indirette. [Continua a leggere...](#)

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)

Segue il SOMMARIO di “Iva in pratica n. 41/2019”

Iva

“*Brexit: come cambia lo scenario doganale in caso di “no deal”*” di *Elena Fraternali*

“*Rettifica della detrazione per migliorie su beni altrui*” di *Marco Peirolo*

“*Operazione accessoria solo se funzionale a quella principale*” di *Luca Piemontese*

“*Rimborsi Iva a soggetti non residenti*” di *Marco Peirolo*

Il caso risolto

“*Acquisto di beni in Russia tramite sdoganamento in altro Paese UE*” di *Centro studi tributari*

Osservatorio

“*L’osservatorio di giurisprudenza*” di *Alberto Alfredo Ferrario*

IVA IN PRATICA

IN OFFERTA PER TE € 58,50 + IVA 4% anziché € 90,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA